

FUTURA**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione
e del MeritoItaliadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZAMinistero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
C.P.I.A. LEVANTE TIGULLIO DI GENOVA
CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
Soggetto pubblico di riferimento per l'apprendimento permanente**Unità amministrativa:**

Sede centrale di Cogorno (GE)

Sede associata di Genova - Sede associata di Chiavari (GE)

Unità didattica:

Istituto Tecnico e Professionale di Chiavari - Chiavari (GE)

Istituto Professionale Statale Superiore Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera Marco Polo -

Genova

Istituto

Istruzione Secondaria Superiore Majorana-Giorgi - Genova

Istituto Istruzione Secondaria Superiore F. Liceti - Rapallo (GE)

Al sito WEB dell'Istituto
Sez. A.T e sezione PNRR
All'Albo pretorio
Agli Atti

OGGETTO: Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.1 “*Nuove competenze e nuovi linguaggi*”, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU* – “Azioni di potenziamento delle competenze *STEM* e *multilinguistiche*” – Intervento A: *Realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti finalizzati a promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, nonché quelle linguistiche, garantendo pari opportunità e parità di genere in termini di approccio metodologico e di attività di orientamento STEM* - D.M. 65/2023 – in particolare Azioni di potenziamento delle competenze multilinguistiche

CONTRATTO PER PRESTAZIONE DI SERVIZI FORMATIVI PROFESSIONALI mediante erogazione di n. 2 corsi di preparazione linguistica per studenti, volti al conseguimento di certificazione di lingua inglese livello A1/A2

CUP H54D23003080006

CIG B15E04E628

M4C1I3.1-2023-1143

TITOLO PROGETTO: “I linguaggi della competenza”

TRA

il **C.P.I.A. “Levante Tigullio”** con sede in Cogorno - Corso IV Novembre, 115 — CF 90069040104 legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico Iaccarino Loredana nata a Napoli il 17/03/1975 (di seguito indicato per brevità come Istituto)

E

la scuola di inglese **English Time Home – School s.a.s** di **Stefania Beatrice Basini**, sita in Corso Dante 29/4 - 16043 Chiavari (GE), codice fiscale/Partita IVA 02267220990 nella persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Stefania Beatrice Basini, (di seguito indicato per brevità come scuola di inglese)

(di seguito collettivamente definite anche come **le «Parti»**)

PREMESSO

- che questa Istituzione Scolastica con Avviso Prot. n. 797 del 11.03.2024 ha avviato una Selezione interna ed esterna finalizzata al reclutamento di Formatori Esperti madrelingua o comunque in possesso di una certificazione linguistica pari almeno a C1 nella lingua inglese, in virtù della Linea A - Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti, nell'ambito del progetto "I linguaggi della competenza" –PNRR DM 65/2023– Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi
- che, come chiarito nell'Avviso Prot. n. 797 del 11.03.2024 , l'Istituto necessita di acquisire un ausilio qualificato in ordine alle attività di "preparazione in lingua inglese nelle quattro abilità linguistiche fondamentali per mettere in condizione i corsisti di conseguire una successiva certificazione linguistica (a seguire, anche la **«Prestazione dovuta»**);
- che la Selezione avviata con avviso prot. n. 797 del 11/03/2024 ha dato esito negativo per mancata presentazione di candidature;
- che, con determina dirigenziale prot. n.1433 del 28/04/2024 si procede all'affidamento diretto della fornitura **di servizi formativi professionali mediante erogazione di n. 2 corsi di preparazione linguistica per studenti, volti al conseguimento di certificazione di lingua inglese livello A1/A2** alla scuola di inglese *English Time Home – School s.a.s* di Stefania Beatrice Basini, sita in Corso Dante 29/4 - 16043 Chiavari (GE), codice fiscale/Partita IVA 02267220990, che, nella persona di Stefania Beatrice Basini, dichiara di possedere i requisiti ed i titoli richiesti alla figura di Formatore Esperto madrelingua inglese e di non trovarsi in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;
- non sussistono motivi di incompatibilità all'affidamento del servizio in capo alla scuola di inglese individuata derivanti da rapporti di coniugio, parentele o affinità entro il secondo grado, né altre situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, come risultante da dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità, di conflitto di interessi e di astensione del RUP prot. n. 1434 del 28/04/2024;
- che le predette attività saranno finanziate con i fondi PNRR DM 65/2023 disponibili per il funzionamento al capitolo A03/06 - "Altri finanziamenti dell'Unione europea" (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce "Next generation EU - PNRR" (liv. 3) del Programma Annuale 2024;

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto di prestazione di servizi.

Art. 2 Oggetto del Contratto

1. Il presente contratto (a seguire, anche il **«Contratto»**) ha ad oggetto l'erogazione di n. 2 corsi di preparazione linguistica per studenti, volti al conseguimento di certificazione di lingua inglese livello A1/A2, nell'ambito della Missione 4 – *Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università – Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU-* DM 65/2023 - Linea A - Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti, nell'ambito del progetto "I linguaggi della competenza".
2. I due corsi di preparazione linguistica avranno la durata di 10 ore ciascuno.

3. Ciascun corso sarà aperto a gruppi misti di un numero di studenti non inferiori a 9 unità e di livello prevalentemente A1.
4. La formazione sarà incentrata sulle quattro abilità linguistiche fondamentali (reading and comprehension, writing, speaking and listening), in modo da preparare il corsista a sostenere, successivamente, un esame finalizzato al conseguimento di una certificazione linguistica.
5. Nello specifico, per ciascun corso la prestazione richiesta consiste in:
 - a. progettare l'intervento in coerenza con gli obiettivi riportati al comma n. 4;
 - b. verificare i livelli di ingresso dei destinatari dell'intervento;
 - c. rimodulare il percorso formativo a seconda dei livelli di ingresso e degli obiettivi proposti;
 - d. concorrere con la propria azione professionale a migliorare le competenze linguistiche nonché a promuovere iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti;
 - e. predisporre la tempistica degli interventi ed i contenuti in base alle indicazioni dell'istituto;
 - f. predisporre gli strumenti di valutazione delle competenze di partenza e finali degli alunni ed effettuare la valutazione in itinere;
 - g. utilizzare una metodologia caratterizzata da un approccio "non formale";
 - h. adottare le procedure per la sicurezza propria e degli alunni;
 - i. mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell'intervento sulle competenze curriculari degli allievi;
 - j. partecipare ad eventuali riunioni di verifica e coordinamento;
 - k. consegnare alla segreteria eventuale materiale elaborato;
 - l. collaborare con il gruppo di lavoro per l'orientamento e il tutoraggio per le STEM e il multilinguismo e con il tutor incaricato dall'istituto in affiancamento all'esperto alla realizzazione dei corsi in oggetto, alla predisposizione ed eventuale caricamento, ove richiesto, di materiali ed informazioni sulla piattaforma Futura per la gestione delle attività;
 - m. collaborare con il tutor incaricato dall'istituto in affiancamento all'esperto, la Prof.ssa Bertucci Simonetta, nel monitoraggio dei dati relativi ad iscrizione/presenza per la rendicontazione, nel controllo dell'avanzamento dei percorsi sulla piattaforma di gestione;
 - n. redigere una relazione finale contenente obiettivi, strategie, metodologie e strumenti utilizzati, metodi di misurazione adottati e livelli raggiunti.
6. E' fatto altresì obbligo alla scuola di inglese di individuare al suo interno e comunicare all'Istituto il formatore esperto che sosterrà ciascun corso così come eventuali variazioni di referente che si rendano necessarie in corso di svolgimento di attività.
7. Le prestazioni saranno rese in presenza nei locali dell'Istituto.

Art. 3 Modalità di esecuzione della prestazione

1. La scuola di inglese si impegna ad eseguire la prestazione a regola d'arte, con tempestività e mediante la necessaria diligenza professionale, nonché nel rispetto delle norme di legge.
2. La scuola di inglese garantisce che le attività siano prestate unicamente per lo svolgimento delle azioni strettamente connesse ed essenziali per la realizzazione del progetto finanziato con le risorse del PNRR, funzionalmente vincolate all'effettivo raggiungimento di *target* e *milestone* di progetto, ed espletate in maniera specifica per assicurare le condizioni di realizzazione del progetto indicato in premessa.
3. La scuola di inglese garantisce altresì che ogni documento e/o materiale e/o informazione tecnologica, dallo stesso utilizzati per l'espletamento della prestazione sono di sua

esclusiva titolarità o che il loro uso è stato espressamente autorizzato da parte dei legittimi titolari e che:

- a) gli stessi sono liberi da vincoli, oneri o gravami;
 - b) nessuna parte di essi, né la loro utilizzazione, viola *copyright* o diritti simili di terzi;
 - c) in ogni caso, non faranno nascere in capo all'Istituto l'onere di pagare a terzi *royalties* o altre somme, a qualsivoglia titolo o ragione.
4. La scuola di inglese dovrà usare la massima perizia e diligenza, al fine di evitare di cagionare guasti o malfunzionamenti di apparecchiature, macchinari o strumenti dell'Istituto, utilizzati durante lo svolgimento dei corsi.
 5. La scuola di inglese si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'istruzione e del merito, adottato con D.M. del 26 aprile 2022, n. 105.

Art. 4 Durata del Contratto

1. Il presente contratto esplica i suoi effetti a partire da 07/05/2024 e fino al 31/12/2024.
2. Conformemente alle esigenze dell'Istituto, le Parti convengono il seguente calendario dei corsi oggetto della prestazione:
 - a) corso n°1: svolgimento nel periodo maggio/giugno 2024
 - b) corso n°2: svolgimento nel periodo settembre/dicembre 2024
3. Le Parti convengono altresì che non è ammesso il rinnovo del presente Contratto. L'eventuale differimento del termine di conclusione di ciascun corso, concordata per iscritto tra le parti, è consentito, in via eccezionale, al solo fine di completare il corso e per ritardi non imputabili al prestatore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento del servizio, nonché il rispetto delle tempistiche previste per la realizzazione degli interventi dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.
4. La relazione finale di cui alla lettera n) del comma 5 dell'art. 2 dovrà essere redatta e inviata per posta elettronica a chiusura di ciascuno dei due corsi.
5. La comunicazione dell'esperto formatore individuato all'interno della scuola di inglese, prevista dal punto n. 6 dell'art. 2, dovrà avvenire tassativamente prima dell'inizio del corso n°1.
6. Qualsiasi circostanza ostativa alla prosecuzione delle prestazioni dovute ad opera dello stesso esperto formatore dovranno essere comunicate immediatamente all'Istituto.

Art. 5 Corrispettivo e modalità di remunerazione

1. Per l'espletamento del servizio è pattuito un compenso orario lordo pari a **€ 79 (euro 79/00)**, per un massimo di ore pari a 10 (dieci) per ciascun corso, per un totale onnicomprensivo pari a € 1.580 (euro 1580/00), inteso come importo comprensivo di eventuale Iva e di ogni altro onere a carico dell'Istituzione Scolastica, da rapportare alle ore effettivamente prestate, tenuto conto dell'Unità di costo standard, come previsto dalle Istruzioni Operative prot. n. 132935 del 15 novembre 2023, al paragrafo 3 «*Le tipologie di attività di formazione e le opzioni semplificate di costo*».
2. Il compenso di cui al presente articolo sarà corrisposto dall'Istituto, previa presentazione del relativo *timesheet* sulle ore effettivamente svolte e di fattura elettronica.
3. Ai fini del pagamento, l'Istituto, ove approvi i contenuti del *timesheet* di cui al comma precedente, autorizzerà la scuola di inglese ad emettere la relativa fattura.
4. Il pagamento avverrà a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
5. Non sarà dovuta nessuna altra somma per alcun titolo o causa, anche nel caso di recesso e/o risoluzione unilaterale o consensuale del presente Contratto.
6. La scuola di inglese si impegna a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all'attività prestata dal formatore esperto, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant'altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo, e che la scuola di inglese è espressamente obbligata a manlevare sotto ogni profilo l'Istituto scolastico da eventuali pretese e azioni dell'incaricato.

7. La scuola di inglese sarà responsabile per il pagamento di ogni imposta dalla stessa dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso corrispostole.
8. Le spese per il materiale didattico (fotocopie ed eventuale acquisto di testi) saranno, invece, a carico dell'Istituto.
9. La scuola di inglese comunica di voler ricevere i pagamenti sul conto corrente dedicato acceso presso l'Istituto Bancario UNICREDIT, agenzia di Chiavari, identificato dal seguente IBAN: IT44L0200831950000102755368.

Art. 6 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il responsabile unico del procedimento e direttore dell'esecuzione, il Dirigente Prof.ssa Loredana Iaccarino, verifica il corretto svolgimento dei corsi.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dalla scuola di inglese risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del presente Contratto il direttore dell'esecuzione può richiedere di integrare tempestivamente i risultati. Nel caso invece i risultati siano del tutto insoddisfacenti, l'Istituto può risolvere il contratto per inadempienza.

Art. 7 Responsabilità

1. La scuola di inglese sarà responsabile, nei confronti dell'Istituto, per tutti i danni diretti e/o indiretti che trovino causa o occasione nelle attività svolte dalla stessa.
2. L'Istituto non potrà essere ritenuto in nessun caso responsabile per eventuali contestazioni, di carattere civile, amministrativo o penale, derivanti o connessi alle attività svolte dalla scuola di inglese.
3. L'Istituto dovrà conseguentemente essere manlevato e tenuto indenne rispetto a richieste, azioni e istanze di ogni sorta, giudiziarie e non giudiziarie, inerenti alle prestazioni rese dalla scuola di inglese, e presentate ad opera di terzi di ogni tipo.
4. L'Istituto dovrà parimenti essere manlevato e tenuto indenne rispetto a decrementi patrimoniali di ogni sorta, quali ad esempio risarcimenti, ristori, indennità e sanzioni, che dovessero trovare origine o occasione nelle prestazioni rese dalla scuola di inglese, e che siano fatti valere da soggetti terzi.
5. La scuola di inglese sarà altresì responsabile per il mancato completamento delle attività entro i termini di cui al precedente articolo 4, fatto salvo il caso in cui l'eventuale ritardo derivi da circostanza ad essa non imputabile.

Art. 8 Non esclusività del rapporto e cause di incompatibilità

1. Il presente Contratto non impone alla scuola di inglese alcun vincolo di esclusiva e, pertanto, la stessa resterà libera di svolgere altre prestazioni, nei limiti di quanto previsto nei commi che seguono.
2. La scuola di inglese dichiara e garantisce che non assumerà, direttamente o per interposta persona, obblighi o restrizioni che possano interferire, essere incompatibili o dar luogo a conflitti di interesse, anche solo potenziali, in relazione alle prestazioni oggetto del presente Contratto.
3. La scuola di inglese dichiara che comunicherà immediatamente all'Istituto qualsiasi circostanza che possa assumere rilevanza ai fini del presente Contratto, anche con riferimento all'eventuale sopravvenienza di circostanze ostative alla prosecuzione delle prestazioni dovute, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 9 Diritto di recesso

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 cod. civ., l'Istituto potrà recedere dal Contratto, in qualsiasi momento, con comunicazione a mezzo PEC da inviare almeno due giorni prima dell'inizio della lezione successiva. In caso di recesso esercitato nell'intervallo tra un corso e l'altro, il preavviso dovrà essere di almeno 15 giorni.

2. In caso di recesso esercitato nel rispetto dei termini di preavviso sopra indicati, alla scuola di inglese non spetterà alcun risarcimento o indennità in relazione alla cessazione anticipata del presente Contratto, fatta salva la remunerazione delle attività regolarmente espletate.
3. Entrambe le parti potranno recedere dal contratto prima della scadenza per giusta causa.
4. Il prestatore potrà recedere dal presente contratto, con comunicazione a mezzo PEC inviata all'Istituto almeno un giorno prima dell'inizio del primo corso; nel caso il recesso sia esercitato durante lo svolgimento dei corsi, almeno una settimana prima; nel caso sia esercitato nell'intervallo tra il primo ed il secondo corso, sarà tenuto ad un preavviso di almeno 15 giorni, senza arrecare pregiudizio al regolare svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, fatto salvo, in quest'ultimo caso, il risarcimento dell'eventuale danno.

Art. 10 Divieto di cessione del Contratto

1. La scuola di inglese non potrà cedere totalmente o parzialmente il presente Contratto a terzi.

Art. 11 Modificazioni del Contratto

1. Qualsiasi modifica al presente Contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

Articolo 12 Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si obbligano a rispettare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre.
2. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini dell'affidamento del servizio, si precisa che:
 - a. Titolare del trattamento è l'Istituzione scolastica CPIA LEVANTE TIGULLIO, con sede in Cogorno (GE), in Corso IV Novembre, 115 - CAP 16030, alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, scrivendo all'indirizzo PEC: gemm18400q@pec.istruzione.it;
 - b) il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell'Istituzione scolastica CPIA LEVANTE TIGULLIO è stato individuato nel Dott. l'ingegner Garibaldi Andreino, raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: andreino.garibaldi@ingpec.eu;
 - c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento del presente Contratto;
 - d) il trattamento è necessario ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679 e dall'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003;
 - e) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, paragrafo 1, n. 2 del Regolamento (UE) n. 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;
 - f) i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) n. 679/2016, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata;
 - g) il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dell'Istituto scolastico, opportunamente autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta. I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

h) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;

i) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:

- di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza all'Istituto scolastico è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati dell'Istituzione scolastica.
 - di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;
 - qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lett.a) del Regolamento UE 679/2016, può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
3. La scuola di inglese è consapevole che l'esecuzione del servizio potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto scolastico o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. La scuola di inglese si impegna, pertanto, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del Contratto, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.
4. La scuola di inglese, per l'espletamento dei servizi previsti dal Contratto, è designata "Responsabile del trattamento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE. La scuola di inglese dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dal Contratto e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati.

Art. 13 Risoluzione del Contratto

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
- cessazione dell'attività imprenditoriale da parte della scuola di inglese;
 - cessione parziale o totale del Contratto da parte della scuola di inglese;
 - mancata cessazione dell'inadempimento entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Istituto;
 - violazione degli obblighi relativi al trattamento dei dati personali, alla riservatezza delle informazioni e alla proprietà intellettuale dei prodotti, previsti all'art. 10 del presente Contratto;
 - sopravvenienza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in capo alla scuola di inglese;
 - violazione da parte della scuola di inglese di norme in materia di sicurezza sul lavoro, igiene, sicurezza;
 - violazione del D.M. 26 aprile 2022, n. 105, recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione e dell'eventuale codice di comportamento dell'Istituto.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà alla scuola di inglese la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

3. Nei casi in cui l'Istituto dichiara di volersi valere della risoluzione, rimane fermo ed impregiudicato il diritto dell'Istituto ad agire per il risarcimento del danno subito.

Art. 14 Foro competente

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente Contratto, è attribuita alla competenza esclusiva del Foro di Genova, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 15 Rinvio

1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge italiana.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si rimanda alla normativa applicabile in materia, nonché ai principi generali di cui al Regolamento (UE) 2021/241.

Letto, confermato e sottoscritto.

Chiavari, 03/05/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa *Loredana Iaccarino*

(Firma digitale)

ENGLISH TIME HOME – SCHOOL S.A.S

Rappresentante Legale
Basini Stefania Beatrice

(Firma digitale)



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, la scuola di inglese dichiara di aver letto e di accettare i seguenti articoli: art. 2 (*Oggetto del Contratto*); art. 3 (*Modalità di esecuzione dell'Incarico*); art. 4 (*Durata del Contratto*); art. 5 (*Corrispettivo e modalità di remunerazione*); art. 6 (*Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico*); art. 7 (*Responsabilità*); art. 8 (*Non esclusività del rapporto e cause di incompatibilità*); art. 9 (*Diritto di recesso*); art. 10 (*Divieto di cessione del Contratto*); art. 11 (*Modificazioni del Contratto*); art. 12 (*Trattamento dei dati personali*); art. 13 (*Risoluzione del Contratto*); art. 14 (*Foro competente*); art. 15 (*Rinvio*).

Chiavari, 03/05/2024

English Time Home – School s.a.s

Rappresentante Legale
Basini Stefania Beatrice